

5 MARZO 2024

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

RELATORE: CALOGERO DI LIBERTO

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu

Riaccertamento dei residui

ENTI NON SPERIMENTATORI

Nel 2015, primo anno di adozione della contabilità armonizzata è stata fatta una duplice operazione sui residui:

- Riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2014 secondo le regole della previgente contabilità (allegato al rendiconto anno 2014);
- Riaccertamento straordinario alla data del 1 gennaio 2015 secondo le regole della competenza potenziata.

Riaccertamento dei residui

Ogni anno si provvede ad una ricognizione dei residui al fine di verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

Riaccertamento dei residui

Con la ricognizione dei residui si deve verificare:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento che risultano non di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.**

Riaccertamento dei residui

I debiti riconosciuti insussistenti sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio dandone adeguata motivazione.

Nel caso l'impegno eliminato avesse un vincolo di destinazione esso andrà ad applicarsi all'avanzo di amministrazione.

Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo.

Riaccertamento dei residui

La ragioneria trasmette ai servizi elenchi dei residui attivi e passivi da riportare all'esercizio successivo comprendente sia quelli provenienti dalla competenza che quelli provenienti dai residui.

I servizi esterni alla ragioneria, relativamente a quelli provenienti da residui, verificano:

- per i passivi la possibilità di stralciarli dando adeguata motivazione;
- (sempre per i passivi) la possibilità di mantenerli. **Con la contabilità armonizzata gli impegni a residuo di vecchia data non hanno titolo ad essere mantenuti se non per ragioni particolari che comunque devono essere motivate;**
- per gli attivi la possibilità di stralciare le somme indicando i motivi delle inesigibilità.

NB: Non possono essere reimputati con FPV impegni già portati a residuo

Riaccertamento dei residui

Relativamente a quelli provenienti dalla competenza:

- per i passivi la possibilità di stralciarli dando adeguata motivazione;
- per gli attivi la possibilità di stralciare le somme indicando i motivi della inesigibilità;
- **per i passivi la possibilità di reimputare le somme ad esercizi successivi in quanto non esigibili (utilizzando il fondo pluriennale vincolato limitatamente ai casi previsti qualora l'entrata sia già stata accertata);**
- **per gli attivi la possibilità di reimputare ad esercizi successivi entrate non esigibili o trasferimenti a rendicontazione qualora non sia stata impegnata la spesa.**

Riaccertamento dei residui

I responsabili di servizio devono predisporre un atto dando evidenza dei residui:

- da mantenere
- da eliminare
- da reimputare ad esercizi successivi.

Successivamente, ma comunque prima dell'approvazione del rendiconto il servizio finanziario predispone un atto deliberativo dove viene approvato il riaccertamento.

Considerato che si tratta di una attività gestionale, puramente ricognitiva di residui esistenti al 31/12 la competenza è della Giunta.

Riaccertamento dei residui

Sostanzialmente l'attività di riaccertamento dei residui può così essere schematizzata:

1. Eliminazione definitiva dei residui in quanto con le nuove regole non hanno più titolo per essere mantenuti;
2. Mantenimento dei residui in quanto esigibili a fine anno;
3. Eliminazione dei residui in quanto non ancora esigibili a fine anno per reimputazione negli esercizi successivi.

Riaccertamento dei residui

4. Variazione degli stanziamenti di entrambi i bilanci di previsione: quello in chiusura e quello dell'esercizio successivo (se non approvato il bilancio di previsione la variazione è applicata all'esercizio provvisorio) al fine di consentire:
 - i. Iscrizione del FPV distinto in corrente e capitale in entrata nell'esercizio successivo;
 - ii. Adeguamento degli stanziamenti riguardanti il FPV di spesa e di entrata;
 - iii. Eventuale applicazione dell'avanzo vincolato per reimputazione degli impegni eliminati.

Riaccertamento dei residui

Nel caso in cui il riaccertamento venga deliberato prima dell'approvazione del bilancio di previsione la variazione viene fatta nell'esercizio precedente a valere sull'esercizio provvisorio (o gestione provvisoria) al fine di adeguare gli stanziamenti di spesa e di entrata per permettere la reimputazione degli accertamenti, ma soprattutto degli impegni.

Il bilancio che in seguito si andrà a redigere dovrà essere predisposto in maniera da avere capienza tale da contenere tutti gli impegni reimputati iscrivendo in entrata il Fondo Pluriennale Vincolato distinto per parte corrente e capitale.

Riaccertamento dei residui

VARIAZIONE DI CASSA a seguito del Riaccertamento

Il Tesoriere controlla che:

- Il totale degli ordinativi di spesa emessi non sia superiore allo stanziamento di cassa;
- Lo stanziamento di cassa non sia superiore allo stanziamento di competenza sommato al totale dei residui riportati.

In fase di riaccertamento è necessario variare il bilancio di cassa dell'esercizio precedente?

FAQ 21 di ARCONET:

Non è necessario variare il bilancio precedente. Né il Tesoriere, né la BDAP controllano l'assestato di cassa.

Riaccertamento dei residui

VARIAZIONE DI CASSA a seguito del Riaccertamento

In fase di riaccertamento è necessario variare il bilancio di cassa dell'esercizio successivo?

1. Esercizio (o gestione) provvisorio: non ho nessun bilancio di cassa e quindi **NO VARIAZIONE DI CASSA** (quando predispongo il nuovo bilancio di previsione devo prevedere i corretti importi di cassa);
2. Bilancio di previsione approvato **SIVARIAZIONE DI CASSA** tenendo conto che:
 - a. Un impegno reimputato non produce variazione di cassa (- residuo + stanziamento di competenza)
 - b. Un impegno eliminato comporta una diminuzione dello stanziamento di cassa

Riaccertamento dei residui

Per effettuare la reimputazione delle poste non esigibili la contabilità armonizzata prevede l'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato.

Esso è consentito:

- Nelle spese di investimento;
- Nelle spese correnti finanziate da trasferimenti (fondi vincolati);
- Nelle spese legali;
- Nel fondo salario accessorio delle spese di personale;
- Nei casi in cui ad una spesa sia venuta meno l'esigibilità per cause non dipendenti dalla volontà dell'ente (es.: ritardata fornitura) .

Riaccertamento dei residui

COMPETENZA DELL'ORGANO ESECUTIVO con parere dell'organo di revisione.

PRIMA FASE

Eliminare o ridurre accertamenti ed impegni non esigibili da reimputare negli esercizi successivi

Predisporre:

- a)** Elenco dei residui attivi eliminati (disaccertamento) per essere reimputati in esercizi successivi;
- b)** Elenco dei Residui passivi eliminati (disimpegnati) per essere reimputati in esercizi successivi;

Riaccertamento dei residui

SECONDA FASE (Stessa delibera di Giunta)

Variazione di bilancio, da effettuarsi:

- Se il bilancio di previsione è già stato approvato, la variazione va fatta con riferimento al bilancio dell'esercizio in corso;
- Se il bilancio di previsione non è stato approvato, la variazione va fatta con riferimento al bilancio dell'esercizio precedente, purché effettuata prima dell'approvazione del rendiconto.

Allegati:

Elenco variazioni di bilancio;

Riaccertamento dei residui

TERZA FASE

**Reimputazione, degli impegni e degli accertamenti
nell'esercizio in cui gli stessi si prevede
siano esigibili.**

Allegati:

- a) Elenco dei residui attivi reimputati, in quanto non esigibili nell'esercizio precedente, distinti per anno di esigibilità con l'indicazione dei riferimenti sia del vecchio che del nuovo accertamento;
- b) Elenco dei residui passivi reimputati, in quanto non esigibili nell'esercizio precedente, distinti per anno di esigibilità con l'indicazione dei riferimenti sia del vecchio che del nuovo impegno.

Fondo Pluriennale Vincolato

Definizione

Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in corso.

Esso garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi.

Non può essere mai di importo inferiore a zero.

Fondo Pluriennale Vincolato

- La differenza tra la quota imputata (e quindi esigibile) in entrata e la quota imputata (e quindi spendibile) nella spesa costituisce il FPV; un accantonamento nello stesso capitolo di spesa (un *di cui* dello stanziamento), destinato a finanziare negli anni successivi la parte non esigibile nell'anno corrente.

Fondo Pluriennale Vincolato

Il fondo pluriennale vincolato in parte corrente è applicabile solo con imputazione di spese correlate ad entrate vincolate.

Oltre ai casi di spese legali e fondo salario accessorio, nella quasi totalità dei casi ci si riferisce ad entrate relative a trasferimenti vincolati a spese direttamente correlate.

Fondo Pluriennale Vincolato

Entrata precede la spesa

Si assume accertamento di entrata e si incassa completamente il trasferimento.

Supponiamo che le spese siano:

- in parte impegnabili in quanto relative ad obbligazione giuridicamente perfezionata imputando la spesa all'esercizio corrente;
- In parte impegnabili (obbligazione giuridicamente perfezionata) con imputazione ad esercizi successivi (FPV);
- In parte non impegnabili in quanto manca qualche presupposto per rendere l'obbligazione giuridicamente perfezionata.

Fondo Pluriennale Vincolato

	2022		2023
ENTRATA			
Avanzo vincolato			9.000
Fondo Pluriennale Vincolato			8.000
Trasferimento inerente servizi sociali <i>(completamente incassato)</i>	30.000		
Totale entrata	30.000		17.000
SPESA			
Prestazioni assistenza domiciliare <i>(di cui Impegnati nel 2022 con imputazione 2023)</i> <i>di cui FPV</i>	18.000	8.000	8.000
Trasferimenti a famiglie <i>(di cui Impegnati nel 2022 con imputazione 2023)</i>	3.000		
Trasferimenti ad associazioni <i>(di cui Impegnati nel 2022 con imputazione 2023)</i>			9.000
Totale spese	21.000		17.000
Totale impegnato <i>(di cui fondo pluriennale vincolato)</i>	21.000		
	8.000		
Da impegnare	9.000		

Fondo Pluriennale Vincolato

Fondi vincolati a rendicontazione
Entrate e spese devono essere esigibili nello stesso anno.

Se l'accertamento (non ancora incassato) è esigibile nell'anno precedente mentre la spesa nell'esercizio successivo l'entrata deve essere reimputata, ovviamente senza utilizzare il fondo pluriennale vincolato.

Fondo Pluriennale Vincolato

	2022		2023
ENTRATA			
Avanzo vincolato			
Fondo Pluriennale Vincolato			
Trasferimento inerente servizi sociali <i>(completamente da incassare)</i>	30.000	---->	30.000
Totale entrata	-		30.000
SPESA			
Prestazioni assistenza domiciliare <i>(di cui impegnati nel 2022 con imputazione 2023)</i>			20.000
Trasferimenti ad associazioni <i>(di cui impegnati nel 2022 con imputazione 2023)</i>			10.000
Totale spesa	-		30.000

Fondo Pluriennale Vincolato

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.

Quesiti

Quesito: SI POSSONO PORTARE SUL FPV LE PRENOTAZIONI DI IMPEGNI DI SPESA CORRENTE FINANZIATA DA ENTRATE VINCOLATE (AD ES. PNRR TRANSIZIONE DIGITALE)? SI TRATTA IN PARTICOLARE DELLE ECONOMIE DA RIBASSO.

Risposta:

10 A seguito della stipula del contratto di appalto, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorchè non impegnate, continuano ad essere finanziate dal Fpv, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto. Quando l'opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.

Se entrata a rendicontazione si reimputa anche l'entrata.

Quesiti

Quesito: COME SI ACCERTANO I CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE?

Risposta:

A seguito dell'ammissione a contributo l'Ente procede all'accertamento dell'entrata e successivamente alla gestione della spesa opportunamente programmata, cercando di garantire la medesima modulazione tra entrata e spesa, diversamente dovendosi procedere alla costituzione del Fpv, ovvero la costituzione di avanzo vincolato.

Quesiti

- **Quesito:** IN RIFERIMENTO AI BANDI DIGITALI PER I QUALI È STATA ASSEGNATO IL FINANZIAMENTO MA NON NESSUN IMPEGNO DI SPESA NEL 2023, COME CI SI COMPORTA? FACCIO L'ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IL CORRISPONDE IMPORTO NELLA SPESA LO MANDO IN AVANZO VINCOLATO?

Risposta:

In linea di principio non risulta possibile una diversa gestione contabile da quella proposta. D'altra parte, però, se le somme di entrata non sono state erogate entro il 2023, tenuto conto dei limiti del Pareggio di bilancio, non sarebbe inopportuno gestire le risorse in una nuova programmazione 2024.

Quesiti

Quesito: SI RICHIEDE SE SIA PIÙ CORRETTO INSERIRE IN AVANZO ACCANTONATO O IN AVANZO VINCOLATO-VINCOLI ENTE (O ALTRO) L'IMPORTO DI IMPEGNI 2023 PER EVENTUALI CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA NON ANCORA DEFINITI E PERTANTO ELIMINATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO.

Risposta:

Possono essere inseriti in avanzo vincolato solo le risorse vincolate formalmente dall'Ente. Significa che occorre un preventivo atto deliberativo che identifica le risorse e le vincola ad una specifica finalità.

Quesiti

Quesito: SI CHIEDE DI TRATTARE I RESIDUI ATTIVI OLTRE IL TRIENNIO ALLA LUCE DELLA DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI MARCHE N.144/2023.

Risposta:

La Sezione, alla luce del quadro normativo vigente, chiarisce che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE, gravi sull'ente locale un onere motivazionale (art. 2697 c.c.) modulato nei seguenti termini:

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni dello stralcio dal conto del bilancio;
- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra 3 e 5 anni, è invece rimessa alla discrezionalità dell'Ente la valutazione sull'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, e pertanto occorre valutare sia il mantenimento che lo stralcio.
- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio.

Quesiti

Quesito: COME DEVONO ESSERE TRATTATI I RESIDUI PNRR?

Risposta:

Come ogni residuo passivo finanziato da entrate a rendicontazione.

Quesiti

Quesito: ACCERTAMENTI 2023 PER AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU NOTIFICATI E SCADUTI NEL 2023, NON PAGATI, TRASMESSI A FEBBRAIO 2024 AD ADER PER LA RISCOSSIONE COATTIVA, CHE INIZIA A APRILE 2024. RESTANO A COMPETENZA 2023 O SLITTANO AL 2024?

Risposta:

L'esigibilità dell'entrata è correlata all'esecutività del titolo, e non delle attività di recupero evasione.

Per le entrate in parola il principio contabile consente di considerare esigibili tutti gli avvisi di accertamento emessi, notificati e divenuti esecutivi entro i termini dell'approvazione del rendiconto della gestione.

Quesiti

- **Quesito:** CONTRIBUTI REGIONALI 2023 DELIBERATI E PUBBLICATI NEL BUR A DICEMBRE 2023 DA TRASFERIRE A ALTRI: È CORRETTO ACC. E IMP. NEL 2024 ANCHE SE LA REGIONE, CHE È ARMONIZZATA, HA COMUNICATO SOLO A GENN 2024? O FACCIO AVANZO VINCOLATO 2023?

Risposta:

In linea di principio si tratta di entrate e spese di competenza 2023 (come da Bur). Va da sé che l'utilizzo delle somme passa dall'applicazione dell'avanzo vincolato e dalla nuova programmazione delle spese di trasferimento, peraltro nei limiti del Pareggio di bilancio.

Qualora le le entrate non fossero state impegnate entro l'anno per difetto di comunicazione della Regione sarebbe stato legittimo riscrivere entrata e spesa nella gestione 2024.

Quesiti

Quesito: PER PNRR CONTRIBUTI SUL DIGITALE (SPESE CORRENTI) E' POSSIBILE SPOSTARE DI ESIGIBILITA' DA 2023 A 2024 LE SPESE E LE ENTRATE?

Risposta:

Nella misura in cui non si tratti di contributi a rendicontazione l'entrata è esigibile nel 2023.

Tecnicamente sarebbe da reimputarsi solo la spesa, laddove impegnata e non esigibile ovvero sussistano le condizioni per reimputare in Fpv la prenotazione di spesa.

Viceversa nel caso in cui si tratti di contributi a rendicontazione, se la spesa non è esigibile allora devono essere reimputati sia entrata che spesa.

Quesiti

Quesito: PER UN AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA SE ENTRO IL 31/12/2023 E' STATA INDETTA LA GARA MA NON E' STATO EFFETTUATA L'AGGIUDICAZIONE ENTRO IL 31/12/2023 SI PUO' CREARE IL F.P.V.??

Risposta:
Si!

Quesiti

- **Quesito:** FONDI IMPEGNATI PER MIGRAZIONE CLOUD E PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI: E' CORRETTO SEGUIRE IL CRONOPROGRAMMA PRESENTE SULLA PIATTAFORMA PA DIGITALE 2026? IN CASO LO STESSO SIA STATO PROROGATO DIRETTAMENTE DALLA PIATTAFORMA COME CI COMPORTIAMO?

Risposta:

In caso di comunicazione di variazione della modulazione dei tempi di erogazione dei contributi è preferibile procedere all'adeguamento del cronoprogramma.

IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

Grazie per l'attenzione.